

Art. 3 bis – ULTERIORI MODALITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali possono essere acquisiti anche mediante i seguenti apparecchi:

- a) telecamere a bordo di auto di servizio (dash cam);
- b) telecamere indossabili (body cam) utilizzate dagli agenti di Polizia Locale per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui;
- c) telecamere modulari (cd. fototrappole);
- d) telecamere montate a bordo di droni radiocomandati a pilotaggio remoto;
- e) apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, mobili o apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, che consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

2. La videosorveglianza tramite telecamere viene effettuata attraverso riprese video da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

3. I dati, le informazioni e le immagini acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, le dash cam, le body cam e le videocamere dei droni possono essere conservati per ventiquattro ore successive alla rilevazione e, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, limitatamente ai sette giorni successivi. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione oltre i 7 giorni deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

4. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

5. Le immagini e i dati acquisiti dalle apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito di cui alla lettera f) sono conosciuti dall'Agente che utilizza la telecamera per le finalità di accertamento delle violazioni ex art. 80 e 193 Codice della Strada.

6. L'utilizzo di dispositivi elettronici omologati per la rilevazione di violazioni al Codice della strada (autovelox e simili), in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento 8.4.2010 paragrafo 5.3 e ss.mm.

Art. 3 ter – SPECIFICITA' PER BODY CAM, DASH CAM, FOTOTRAPPOLE E TELECAMERE SUI DRONI

1. Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia

Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.

2. Le suddette videocamere e le relative schede di memoria dovranno essere contraddistinte da un numero di serie annotato in apposito Registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'operatore che firmerà la presa in carico. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

3. Spetta al Comandante o al Delegato del Sindaco o al capo Pattuglia impartire l'ordine di attivazione e disattivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre le criticità di cui al comma 1.

4. Con riferimento alle body cam, l'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione, e tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera.

5. Al termine del servizio l'operatore, previa compilazione e firma del Registro per avvenuta consegna, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.

6. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare le riprese tramite droni, per visualizzare aree non facilmente accessibili o per avere una visione alternativa (aerea) dello scenario operativo. La ripresa deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate, equipollente a quella dovuta per la videosorveglianza.

7. Possono essere posizionate telecamere modulari (cd. fototrappole) esclusivamente nei luoghi che siano possibile teatro di illeciti penali o amministrativi, solo qualora questi ultimi non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. La collocazione della telecamera, anche in considerazione del suo effetto dissuasivo, deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate.